



# REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE A SERVIZI PERSONALIZZATI PROMOS

in vigore dal 19/04/2017

## ART. 1 PARTECIPAZIONE AI SERVIZI PERSONALIZZATI

Ai fini del presente Regolamento con l'espressione "servizi personalizzati" si intendono attività di assistenza diretta per il miglioramento del posizionamento sui mercati esteri. Sono ammesse a partecipare ai servizi personalizzati organizzati da PROMOS le aziende italiane regolarmente registrate presso le CCIAA e le aziende straniere costituite secondo la normativa del Paese di appartenenza. Sono altresì ammessi a partecipare liberi professionisti italiani e stranieri, organismi italiani e stranieri quali federazioni, associazioni, enti pubblici e privati e consorzi. Anche per tali soggetti, nonché per le aziende partecipanti per loro tramite, valgono tutte le norme contenute nel presente Regolamento, unitamente a quelle contenute nella circolare emanata per l'iniziativa di riferimento, ove presente, e nel modulo di adesione. Ai fini del presente Regolamento, il termine "azienda" indica altresì i soggetti sopra elencati. Le aziende rispondono direttamente dell'osservanza delle norme di partecipazione da parte dei propri incaricati o rappresentanti in loco.

## ART. 2. ADESIONE.

L'adesione a un servizio personalizzato può essere comunicata esclusivamente con l'inoltro del modulo di adesione debitamente compilato e sottoscritto. Il modulo di adesione deve essere trasmesso a mezzo e-mail o fax, ai recapiti ed entro il termine indicato nel modulo di adesione o nella circolare informativa dell'iniziativa di riferimento, ove presente\*. PROMOS si riserva la facoltà di accettare adesioni pervenute oltre tale termine, fatto salvo quanto previsto all'art. 5 del presente Regolamento. Per quanto riguarda la data di presentazione del modulo di adesione, fa fede la data di trasmissione risultante sul fax o la data di invio della e-mail. Il modulo di adesione va sottoscritto dal rappresentante legale dell'azienda con l'apposizione del timbro recante la denominazione sociale. PROMOS si riserva altresì la facoltà di non accettare l'adesione di aziende che non siano in regola con i pagamenti dovuti a PROMOS o con le quali sia in corso un contenzioso legato a precedenti rapporti. Non saranno accettate eventuali modifiche apportate dall'azienda al modulo predisposto da PROMOS.

## ART. 3. QUOTA DI PARTECIPAZIONE E PAGAMENTO.

L'azienda è tenuta a versare a PROMOS l'intero ammontare dovuto contestualmente alla sottoscrizione del modulo di adesione, salvo che il modulo di adesione o la circolare informativa, ove presente, prevedano termini di pagamento differenti. L'azienda è altresì tenuta a inviare a PROMOS via mail copia dell'avvenuto pagamento dell'importo dovuto con bonifico bancario non revocabile ("eseguito" o "pagato") o carta di credito circuito visa/mastercard. Alla ricezione del pagamento, PROMOS procederà all'emissione della fattura per l'importo corrisposto. Qualora l'azienda non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta nei termini, decadrà dal diritto di partecipare al servizio personalizzato. La mancata partecipazione o adesione ai servizi per qualunque motivo comporta in ogni caso l'obbligo del pagamento dell'intero ammontare dovuto. La quota di partecipazione, indicata nel modulo di adesione o nella circolare relativa all'iniziativa, ove presente\*, non è comprensiva dell'IVA, ove dovuta. La quota di partecipazione potrà, per cause sopravvenute alla sottoscrizione del modulo di adesione, essere soggetta ad aumenti. Con la sottoscrizione del modulo di adesione l'azienda si impegna a sostenere tale eventuale maggiore onere, sempre che lo stesso sia contenuto entro il 10% dell'importo originariamente pattuito. Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione sono indicate nel modulo di adesione o nella circolare relativa all'iniziativa di riferimento, ove presente\*.



Eventuali servizi ulteriori, rispetto a quanto ivi previsto, se richiesti dall'azienda, saranno regolati, anche economicamente, da separati accordi.

#### ART. 4. ANNULLAMENTO.

Eventuali modifiche al servizio personalizzato dovranno essere concordate preventivamente con Promos. In caso di annullamento del servizio, per cause di forza maggiore o comunque indipendenti dalla volontà di Promos, quest'ultima provvederà a darne tempestiva comunicazione all'azienda e, entro 60 gg. da tale comunicazione, procederà al rimborso di quanto versato dall'azienda, detratti i costi già sostenuti da Promos per le attività già effettuate.

#### ART. 5. RINUNCIA

In caso di rinuncia al servizio da parte dell'azienda o di mancata partecipazione agli incontri all'estero (qualora previsti all'interno del servizio personalizzato), la quota per il costo del servizio non sarà in alcun modo rimborsata.

#### ART. 6. ORGANIZZAZIONE VIAGGI, VISTI.

Qualora il servizio personalizzato preveda l'organizzazione di incontri di affari all'estero, PROMOS potrà proporre all'azienda partecipante servizi relativi all'organizzazione del viaggio e del soggiorno nel Paese in cui si tiene la manifestazione (comprendente, a titolo esemplificativo, voli aerei, transfer da/per aeroporto, soggiorno). L'azienda è tenuta a comunicare, nei termini indicati nel modulo di adesione o nella circolare informativa, ove presente\*, specifiche richieste ed eventuali variazioni. Valgono anche per l'organizzazione del viaggio gli artt. 2, 3, 4 e 5 del presente Regolamento. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata a PROMOS per disservizi imputabili alle compagnie aeree e alle società alberghiere, e comunque esclusi dal controllo e sindacato di PROMOS.

Nel caso in cui sia previsto il viaggio di uno o più partecipanti aziendali in Paesi che richiedono un visto di ingresso, PROMOS potrà proporre all'azienda partecipante la possibilità di effettuare per suo conto la consegna dei documenti richiesti (passaporti, moduli, pagamenti) presso i Consolati/Ambasciate preposti. Il servizio è a pagamento. L'azienda è tenuta a inviare nei termini indicati nel modulo di adesione o nella circolare informativa, ove presente\*, la documentazione completa richiesta. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata a PROMOS per disservizi che si dovessero verificare per il mancato rilascio del visto. Sono a carico dell'azienda la tempestiva spedizione dei documenti presso gli uffici di PROMOS ed il ritiro.

#### ART. 7. CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI

Qualora, attraverso PROMOS, siano messi a disposizione delle aziende che partecipano ai servizi personalizzati contributi o agevolazioni attraverso bandi sovranazionali, nazionali, regionali, locali, il modulo di adesione si intenderà integrato con il contenuto del bando in questione, in particolare per le modalità di accesso e ottenimento del contributo o dell'agevolazione.

#### ART. 8. ESONERO RESPONSABILITA'

L'azienda dichiara di esonerare Promos da ogni responsabilità per eventuali danni ad essa derivanti generati da cause di forza maggiore o comunque da cause indipendenti dalla volontà di Promos. Promos è altresì esonerata da responsabilità per danni a persone e a cose che l'azienda possa provocare durante lo svolgimento del servizio.

#### ART. 9. SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.

Le parti si impegnano a sottoporre tutte le controversie derivanti dal modulo di adesione o collegate ad esso – ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione – al tentativo di mediazione secondo le disposizioni del regolamento del Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di



PROMOS

Milano, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano, che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare integralmente. Nel caso in cui il predetto tentativo di conciliazione non abbia esito positivo e qualora le parti vogliano tutelare i propri diritti ed interessi legittimi in sede giudiziale, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

**ART. 10. LEGGE APPLICABILE.**

Il modulo di adesione è regolato dalla Legge Italiana.

\* In ogni caso, le previsioni del modulo di adesione prevalgono sulle previsioni della circolare dell'iniziativa.